

CHIARIMENTI

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA FIGURA DI INSEGNANTE DI SCUOLA D'INFANZIA ANNI SCOLASTICI 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 - 2022 CIG 7755605FB2

Quesito n.1

In riferimento a quanto da voi riportato nello schema di contratto, siamo a richiedere dovendo l'agenzia aggiudicataria emettere una fattura con una data di scadenza certa, se le tempistiche volte a considerare il credito esigibile e la fattura accettata, devono ricondursi a trenta giorni ricevimento fattura (D.lgs.192 /2012) ovvero in che tempi la Fondazione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione (arco temporale).

Risposta n.1

La data di scadenza del pagamento da riportare nella fattura è riconducibile ai termini di pagamento che convenzionalmente posso essere attribuiti alla seguente fattispecie: 30 giorni fine mese data fattura.

Quesito n.2

CAPITOLATO Chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali

Risposta n.2

Se per spese contrattuali si intendono le spese di registrazione del contratto, queste non sono previste. Le spese di registrazione saranno sostenute in caso d'uso.

Quesito n. 3

Art 6A

Chiediamo che le penali non vengano decurtate dalla parte di fattura costituente rimborso del costo del lavoro

Risposta n. 3

Il quesito non si configura come richiesta di chiarimento, bensì come richiesta di modifica della contrattualistica di gara per la parte concernente l'applicazione di eventuali penali (art. 6A del capitolato), pertanto non si hanno elementi per fornire chiarimenti.

Quesito n. 4

Art 8A

stante l'indiscussa facoltà di recesso, segnaliamo che il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del

periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, chiediamo che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, vengano comunque rimborsati tutti gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dall'Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15.

Risposta n. 4

Si rimanda a quanto scritto all'articolo richiamato, ovvero che “ *Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione.*”, e si ritiene che la clausola richiamata contenga già la soluzione per l'ipotesi indicata nel quesito.

Quesito n. 5

Art 9A

Segnaliamo che non è necessario nominare a responsabile esterno l'Agenzia poiché considerata la particolarità del rapporto di somministrazione (che non è un appalto), non si integra la fattispecie.

I lavoratori somministrati svolgono la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatrice che fornisce direttamente loro ogni necessaria indicazione in merito alle procedure interne/le regole da seguire.

L'agenzia non può, in concreto, effettuare direttamente alcuna attività di vigilanza e/o rendiconto periodico rispetto all'attività professionale svolta dai somministrati ed è Titolare e Responsabile dei dati personali dei propri candidati e dei dipendenti che vengono inviati in missione presso le aziende utilizzatrici delle prestazioni di lavoro.

I soli dati che vengono da Voi conferiti sono quelli strettamente funzionali all'instaurazione ed alla gestione amministrativa e operativa del rapporto commerciale -quali, ad esempio, quelli necessari per la fatturazione-, di cui la scrivente diventa titolare.

Risposta n. 5

La nomina di un responsabile esterno per il trattamento dei dati, ai sensi del regolamento europeo 679/2016, prescinde dalle tipologie contrattuali poste in essere, la cui esecuzione rientra nel campo di applicazione del regolamento europeo se per dar corso al contratto, quale che sia la tipologia, ricorrono i trattamenti di dati previsti dal regolamento medesimo.

Nel corso del servizio presso le strutture del committente, il personale somministrato viene a conoscenza e tratta dati personali (per esempio degli utenti e dei genitori di questi) che rientrano nel campo di applicazione del regolamento europeo richiamato pertanto devono essere in possesso di nomina quali incaricati al trattamento dei dati conferita dal proprio datore di lavoro attraverso comunicazione sottoscritta dal responsabile esterno all'uopo nominato.

Quesito n. 6

Art 12A

Chiediamo conferma che verrà chiesta l'attivazione delle polizze solo per i danni derivanti da inadempimenti accertati e imputabili a responsabilità dell'Agenzia e pertanto non a qualunque

fatto occorso durante l'esecuzione contrattuale

Risposta n. 6

Si riporta il testo dell'art. 12 A. *“L'Agenzia aggiudicataria dovrà contrarre e produrre prima della stipula del contratto, pena decadenza dall'aggiudicazione, con conseguenti spese per eventuali danni derivanti alla Fondazione, una polizza assicurativa RCT ed RCO a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno che possa derivare al patrimonio della Fondazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi.”* In questo capoverso è scritto chiaramente che la copertura assicurativa deve operare in relazione a tutti le attività connesse all'esecuzione del contratto. Il quesito sembra ignorare il funzionamento della copertura assicurativa, ovvero che essa opera nei casi in cui vi sia una responsabilità attribuibile al soggetto che ha contratto la copertura medesima.

Quesito n. 7

Art 1B.5

per quanto concerne l'idoneità psico- fisica all'impiego, segnaliamo che rientra in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell'utilizzatore, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 dove il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva.

Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere dalla fondazione nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro) e da questa sostenute le spese.

Risposta n. 7

Il quesito non si configura come richiesta di chiarimento, bensì come richiesta di modifica della contrattualistica di gara per la parte concernente gli obblighi dell'agenzia aggiudicataria (art. 1B.5 del capitolato), pertanto non si hanno elementi per fornire chiarimenti.

Quesito n. 8

Art 5B

Chiediamo conferma che gli oneri inerenti la formazione sulla sicurezza a posti carico dell'agenzia sono quelli di sua competenza, quindi non quelli relativi alla formazione specifica.

Risposta n. 8

Gli oneri di formazione in capo al datore di lavoro sono quelli indicati nell'art. 5B *“Prima dell'avvio in servizio, l'Agenzia provvede ad un corso di formazione degli addetti inerente le mansioni da svolgere, compresa la formazione sulla sicurezza di cui all'Accordo Stato – Regioni in attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 restando come onere alla Fondazione assicurare tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 81\2008. Gli oneri di formazione sulla sicurezza sono posti*



a carico dell'Agenzia di somministrazione.”

Quesito n. 9

SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 9

Chiediamo di circoscrivere l'assunzione dei rischi da parte dell'agenzia solo per l'attività di somministrazione lavoro e non per qualsiasi fatto/danno derivante dalla fornitura, considerato che anche la Fondazione ha delle responsabilità nella gestione del servizio, sia verso i somministrai, che i terzi

Risposta n. 9

Il quesito non si configura come richiesta di chiarimento, bensì come richiesta di modifica della contrattualistica di gara per la parte concernente l'assunzione dei rischi per esercizio di attività d'impresa, pertanto non si hanno elementi per fornire chiarimenti.

Il quesito sembra ignorare il funzionamento dell'attività d'impresa, e la conseguente assunzione dei rischi che ne derivano, i cui effetti non possono essere attribuiti alla controparte se non nei casi in cui se ne sia dimostrata la responsabilità.

Quesito n. 10

Art 14

Chiediamo l'elezione di domicilio presso la propria sede legale

Risposta n. 10

Il quesito non si configura come richiesta di chiarimento, bensì come richiesta di modifica della contrattualistica di gara per la parte concernente l'individuazione del foro competente, pertanto non si hanno elementi per fornire chiarimenti.

Modena, 21 gennaio 2019

Responsabile unico del procedimento
F.to dott. Renato Luisi